



INTEGRAZIONI APPORTATE AGLI ARTICOLI 10 E 17
DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

Delibera n.2 del Consiglio Territoriale del 25.01.2021

Articolo 10 (Titolo V – FORMAZIONE DEGLI ORGANI)

Rinnovo delle cariche sociali in preparazione del Congresso territoriale Elettivo

[...] DOPO IL COMMA 10.3 SONO STATI ISERITI I SEGUENTI COMMA

10.4. Al verificarsi di qualsivoglia emergenza sanitaria o altro evento che possa definirsi di “forza maggiore” e che per intervenute disposizioni normative adottate dall’Autorità tali da non consentire le adunanze in presenza e gli assembramenti di ogni ordine e grado, a seguito di delibera autorizzativa del Consiglio Territoriale che ne accerti la causa di impossibilità alla riunione in presenza, le Assemblee per il rinnovo delle cariche sociali in preparazione del Congresso territoriale elettivo di cui all’art. 10 del regolamento, potranno svolgersi attraverso una delle seguenti modalità:

10.4.1. con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei rispettivi componenti;

10.4.2. a mezzo di sistemi di telecomunicazione che possano garantire l'accesso di tutti gli associati e di video conferenza per garantire a tutti gli associati il diritto d'intervento.

10.5. In caso di impossibilità alla riunione in presenza, a seguito di delibera autorizzativa del Consiglio Territoriale, che ne disciplini le modalità operative, le rispettive votazioni potranno avvenire:

10.5.1. in presenza in più luoghi, contigui o distanti, pur rispettando le disposizioni normative antiassembramento;

10.5.2. telematicamente, attraverso l'utilizzo di piattaforme virtuali di voto;

10.5.3. in presenza, presso gli uffici di zona di competenza, il giorno stesso o entro due giorni lavorativi successivi allo svolgimento delle rispettive Assemblee Generali.

10.6. Restano comunque valide le regole previste dall’art. 14 per la presentazione delle deleghe

**Articolo 17 (Titolo VIII – RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA)
Modalità di elezione, candidature e competenze**

[...] DOPO IL COMMA 17.15 SONO STATI ISERITI I SEGUENTI COMMA

17.16. Nel caso ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 10.4. (emergenza sanitaria e divieto di assembramento) del presente regolamento di attuazione e in deroga alle disposizioni dei commi 17.7.,17.9.,17.10. e 17.11. del presente articolo, le riunioni di Categoria deputate alla elezione dei Rappresentanti zonali e dei vice Rappresentanti Zonali di Categoria possono svolgersi anche a mezzo di sistemi di video conferenza o, a seguito di accertata impossibilità alla riunione in presenza, di delibera autorizzativa del Consiglio Territoriale che, attraverso l'utilizzo di piattaforme virtuali di voto, consenta a ciascun associato appartenente alla categoria di candidarsi alla carica di Rappresentante o Vice Rappresentante ed esprimere il proprio voto in forma segreta.

17.17. Nel caso di utilizzo di piattaforme virtuali di voto, in deroga all'articolo 17.7.:

17.17.1. le candidature a Rappresentante e Vice Rappresentante dovranno pervenire alla Segreteria territoriale entro e non oltre le ore 17:00 (diciassette) del 5° (quinto) giorno antecedente la data fissata per l'avvio della fase di voto attraverso la piattaforma virtuale a mezzo e-mail, direttamente presso l'Ufficio di Zona territorialmente competente oppure altro sistema di comunicazione digitale definito in sede di delibera autorizzativa dal Consiglio Territoriale, ai sensi del comma 17.16., pena l'irricevibilità, secondo quanto previsto dall'art. 13;

17.17.2. Entro le ore 12:00 (dodici) del 3° (terzo) giorno antecedente la data fissata per l'avvio della fase di voto la Segreteria territoriale deve procedere alla convalida delle candidature comunicandone gli esiti al candidato a mezzo e-mail;

17.17.3. Le votazioni sono valide con l'espressione di voto di almeno cinque soci appartenenti al raggruppamento di categoria e qualora non si raggiunga il numero minimo di votanti si applicano le disposizioni di cui ai commi 17.10. e 17.11.;

17.17.4. La sessione di votazione, al fine di agevolare gli associati, può restare aperta sino a un massimo di 96 ore e comunque secondo i termini definiti in sede di delibera autorizzativa del Consiglio Territoriale, ai sensi del comma 17.16.;

17.17.5. Le convocazioni riportanti la data di avvio della fase di votazione, i termini per la presentazione delle candidature, le modalità di presentazione delle stesse e la durata della consultazione devono essere inviate agli associati interessati almeno quindici giorni prima della data di apertura dei seggi virtuali e devono essere firmate dal Rappresentante zonale di categoria e dal Presidente di Zona competente.

17.17.6. Per l'elezione del Rappresentante e del Vice Rappresentante di Categoria non è ammessa la presentazione delle deleghe come previsto dall'art. 14.